


**MITIGARE I RISCHI E SUPPORTARE LA CONFORMITÀ CON SOLUZIONI ASSICURATIVE
E GESTIONE DEL CONTENZIOSO NELL'ERA DEI CAM
PROTEZIONE E SICUREZZA PER LIBERI PROFESSIONISTI E DIPENDENTI PUBBLICI**

FOCUS ASSICURATIVO

Dott. Luca Ceschini - *Assigeco S.r.l.*



COSA VEDREMO OGGI:

- ✓ CAM: Nuove sfide, nuove responsabilità per i professionisti tecnici
- ✓ Polizza di R.C. Professionale dei Tecnici Liberi Professionisti
- ✓ Polizza di R.C. Professionale dei Tecnici Dipendenti della P.A.
- ✓ Modus Operandi (Claims Made)
- ✓ Garanzie fondamentali (massimali, retroattività e postuma)
- ✓ Altre coperture disponibili per i professionisti Tecnici



L'ERA DEI CAM (CRITERI AMBIENTALI MINIMI)

COSA SONO?

STRUMENTI
LEGISLATIVI
FONDAMENTALI PER
INDIRIZZARE IL
MERCATO VERSO LA
SOSTENIBILITA'

REQUISITI DI
SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DEFINITE
PER DIVERSE
CATEGORIE DI BENI E
SERVIZI ACQUISTATI E
LAVORI ESEGUITI

REGOLE «VERDI» DA
SEGUIRE PER
PROMUOVERE LO
SVILUPPO
SOSTENIBILE

L'ERA DEI CAM (CRITERI AMBIENTALI MINIMI)

PERCHE' SONO STATI INTRODOTTI?



PROMUOVERE LO SVILUPPO SOSTENIBILE: spingere il mercato verso prodotti e servizi ecologici



RIDURRE L'IMPATTO AMBIENTALE: diminuire l'inquinamento, il consumo di risorse e le emissioni



STIMOLARE L'INNOVAZIONE: incoraggiare le imprese a sviluppare soluzioni più verdi



RISPARMIO A LUNGO TERMINE: spesso, soluzioni più sostenibili portano a costi operativi inferiori (es. edifici più efficienti energeticamente)

L'ERA DEI CAM (CRITERI AMBIENTALI MINIMI)

IMPATTO SUI PROFESSIONISTI TECNICI

NUOVE COMPETENZE: necessità di aggiornamento costante su materiali, tecnologie e metodologie costruttive a basso impatto ambientale

PROGETTAZIONE COMPLESSA: richiedono un'integrazione di competenze ambientali fin dalle prime fasi progettuali

CONFORMITA' NORMATIVA RIGIDA: ogni fase, dalla progettazione all'esecuzione, deve aderire ai criteri stabiliti, con documentazione e certificazioni specifiche

CONTROLLI AUMENTATI: la PA è tenuta a verificare la corretta applicazione dei CAM, esponendo i tecnici a maggiori controlli e verifiche sulla conformità

L'ERA DEI CAM (CRITERI AMBIENTALI MINIMI)

RISCHI SPECIFICI LEGATI AI CAM::

ERRORI PROGETTUALI O ESECUTIVI

Mancata inclusione di requisiti CAM, calcoli energetici errati e scelta di materiali non conformi

MANCATO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI

L'opera finale non rispetta gli standard di sostenibilità richiesti o promessi

CONTESTAZIONI E SANZIONI

Dalla committenza (PA o privato che deve a sua volta rispettare i CAM), con ritardi, penali o persino obbligo di rifacimento

DANNO ERARIALE (per dipendenti pubblici)

Approvazione di progetti non conformi ai CAM che generano costi extra o danni economici all'Ente

LA POLIZZA RC PROFESSIONALE

- ✓ **LA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE è un obbligo di legge dal 2012, per la riforma degli ordinamenti professionali**

Decreto Presidente della Repubblica n.137 del 7 agosto 2012:

- ✓ Ogni professionista deve stipulare una polizza di assicurazione per i rischi connessi alla responsabilità civile
 - ✓ L'assicurazione professionale diventa così obbligatoria per i tecnici che esercitano la libera professione
- ✓ La Rc professionale per i tecnici diviene concretamente esigibile solo qualora costoro mostrino di esercitare in modo effettivo e attuale la professione.
 - ✓ Vengono esclusi dall'obbligo i tecnici assunti alle dipendenze di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, così come i professionisti svolgono attività alle dipendenze di un datore di lavoro privato, a patto che non esercitino in proprio ulteriori attività progettuali

COME LA POLIZZA RC PROFESSIONALE TUTELA IL PROFESSIONISTA TECNICO

- ✓ La struttura della polizza è “**ALL RISKS**”: la copertura è operativa per qualsiasi attività che l'assicurato possa svolgere ai sensi di legge (limitatamente alla sua professione) e che non sia esplicitamente esclusa nel contratto.
- ✓ **Es:** con questa formulazione la **copertura è molto più ampia e completa** rispetto alle polizze “a rischio nominato”, consentendo che l'assicurazione operi **per tutte le attività** per cui la legge ed i regolamenti consentono lo svolgimento.



POLIZZA R.C. PROFESSIONALE DEL **TECNICO LIBERO PROFESSIONISTA**

**COPERTURA PER ERRORI PROFESSIONALI COMMESSI CON COLPA (ANCHE “GRAVE”)
CONSEQUENTI A:**

NEGLIGENZA

Disattenzione,
non sufficiente impegno
nello svolgere il lavoro

IMPRUDENZA

Avventatezza nell'agire
senza valutare rischi e
conseguenze

IMPERIZIA

Insufficiente preparazione
tecnica

POLIZZA R.C. PROFESSIONALE DEL TECNICO DIPENDENTE DELLA P.A.

COPERTURA PER ERRORI E OMISIONI CONSEGUENTI A:

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Perdite Patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l'Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge.

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA ED AMMINISTRATIVA CONTABILE

Quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per Perdite Patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione e/o all'Erario in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agente contabile e/o consegnatario.

PRINCIPALI ESCLUSIONI

ALCUNI ESEMPI

DOLO

Volontà cosciente di infrangere la legge o arrecare danno

Art. 1900 c.c : il dolo non è assicurabile **per legge**

SANZIONI INFLITTE ALL'ASSICURATO

Non sono assicurabili per legge

E' invece valida la copertura Assicurativa in caso di sanzioni inflitte ai clienti dell'Assicurato che, per effetto dell'azione di rivalsa, chiedi il risarcimento dei danni subiti al professionista Assicurato

CIRCOSTANZE NOTE

Non sono assicurabili circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o denunciate al precedente assicuratore

MODUS OPERANDI

- ✓ Le polizze di RC Professionale sono solitamente nella formula «**Claims Made**»: ossia coprono i reclami fatti per la prima volta contro l'assicurato durante il periodo di assicurazione (o eventualmente nel periodo di garanzia postuma, se operante), e da lui denunciati agli assicuratori durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di retroattività convenuta.

Esempio:

- Danno causato a Marzo 2021
- Richiesta danni pervenuta nel Settembre 2021
- Polizza RC Prof. stipulata a Gennaio 2021 con scadenza Gennaio 2022

In questo caso la copertura sarà operante essendo la richiesta di risarcimento pervenuta durante il periodo di validità della polizza



RETROATTIVITA': FUNZIONAMENTO

La retroattività è il periodo di tempo entro il quale un comportamento colposo debba avere luogo, affinché scatti la copertura assicurativa.

Le polizze di R.C. dei Tecnici possono prevedere una retroattività «illimitata».

Esempio:

- Danno causato ad Aprile 2020
- Richiesta di risarcimento pervenuta nel Febbraio 2021
- Polizza RC Prof. stipulata a Gennaio 2021 con scadenza Gennaio 2022, ma senza retroattività

In questo caso la copertura **NON** può essere operante essendo la richiesta di risarcimento pervenuta nel periodo di durata del contratto, ma il danno commesso prima della data di retroattività stabilita in polizza.



L'IMPORTANZA DELLA POSTUMA

La **POSTUMA** è un periodo successivo alla scadenza dell'assicurazione, nel quale possono essere accolte denunce di reclami conseguenti ad errori od omissioni commessi fino alla data di scadenza dell'assicurazione.

Esempio:

- Danno causato ad Aprile 2021
- Richiesta di risarcimento di Marzo 2023
- Polizza RC Prof. valida da Gennaio 2021 a Gennaio 2022 senza postuma

In questo caso la copertura **NON** può essere operante essendo la richiesta di risarcimento pervenuta dopo la fine del periodo di validità della polizza e **NON** essendo stata attivata la postuma.

REJECTED


Esempio:

- Danno causato ad Aprile 2021
- Richiesta di risarcimento pervenuta nel Marzo 2023
- Polizza RC Prof. valida da Gennaio 2021 a Gennaio 2022 con postuma di 5 anni.

In questo caso la copertura **può essere operante** essendo la richiesta di risarcimento pervenuta dopo la fine del periodo di validità della polizza, ma è stata attivata la postuma.

APPROVED

CLAIMS MADE



TRANSIZIONE ENERGETICA 5.0: ART. 38 DEL D.L. 2 MARZO 2024 N.19 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 APRILE 2024, N.56

DOCUMENTI NECESSARI:

- ✓ Certificazione ex-ante, attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibile tramite gli investimenti
- ✓ Certificazione ex-post, attestante l'effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alle certificazioni ex-ante
- ✓ Perizia asseverata, attestante le caratteristiche tecniche dei beni

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL CREDITO D'IMPOSTA

QUOTE DI INVESTIMENTO	% DI RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI		
	Struttura produttiva: 3-6% Processo interessato: 5-10%	Struttura produttiva: 6-10% Processo interessato: 10-15%	Struttura produttiva: oltre il 10% Processo interessato: oltre il 15%
Fino a 10 milioni di Euro	35%	40%	45%
Da 10 a 50 milioni di Euro	5%	10%	15%

DECRETO ATTUATIVO 24 LUGLIO 2024 - DM «TRANSIZIONE ENERGETICA 5.0»:

ART. 15, COMMA 8:

Al fine di tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico ovvero di non veridicità delle certificazioni da cui consegue la decadenza dal beneficio, i soggetti di cui al comma 6 sono tenuti a dotarsi di idonee coperture assicurative, stipulando una specifica polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle certificazioni rilasciate e agli importi dei benefici derivanti dai progetti di innovazione cui si riferiscono le certificazioni garantendo all'impresa e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

FAQ MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY - TRANSIZIONE 5.0

QUESITO 9.3 :

Un professionista abilitato, iscritto al proprio albo professionale e quindi già dotato obbligatoriamente di polizza professionale per la responsabilità civile, deve sottoscrivere una nuova polizza per poter svolgere le attività di certificazione e produrre le perizie asseverate cui all'art. 15 comma 1 del decreto attuativo 24.07.2024?

Nel caso in cui la polizza professionale per la responsabilità civile già stipulata da un professionista abilitato comprende anche il rischio per le attività di certificazione previste dal Piano Transizione 5.0, non risulta necessaria la sottoscrizione di una nuova polizza. E' responsabilità del professionista, altresì, fare in modo che la polizza assicurativa abbia caratteristiche e massimali adeguati alle attività che lo stesso intende intraprendere.

DECRETO ATTUATIVO: ART. 15.8

TRANSIZIONE ENERGETICA 5.0

SOLUZIONI ASSICURATIVE:

Utilizzo **polizza RC Professionale «all risks»** già in corso purché:

- ✓ NON PREVEDA ESCLUSIONI PER L'ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE
- ✓ ABBIA MASSIMALE ADEGUATO AL NUMERO DI CERTIFICAZIONI
- ✓ RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA VERIFICARE CHE LA POLIZZA SIA ADEGUATA ALL' ATTIVITA' CHE LO STESSO INTRAPRENDE

Stipula di una **polizza professionale ad hoc «Stand Alone»**:

- ✓ MASSIMALE DEDICATO PARI ALL'IMPORTO DEI BENEFICI DERIVANTI DAI PROGETTI DI INNOVAZIONE CUI SI RIFERISCONO
- ✓ RETROATTIVITA'
- ✓ DURATA PARI A QUELLA DELL'INTERVENTO
- ✓ POSTUMA DI ALMENO 5 ANNI

SUPERBONUS: NUOVA VERSIONE DEL COMMA 14, ART.119 D.L.34/20 E POLIZZA RC ASSEVERATORE.

ntamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine. L'agevolazione si intende ri-

vole »;

q) al comma 14, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera ri-

— 13 —



Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 322 del 30 dicembre 2020 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 30 dicembre 2020

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARSENIALE, 78 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 501 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-49801 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 46/L

LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

spettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di *claims made*, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a)».

r) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

«14-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, *superbonus* 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici"».

67. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che so-

**LEGGE DI BILANCIO
30 DICEMBRE 2020, N.178**

LEGGE 30/12/2020 N.178

(...)

...i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni, che hanno già sottoscritto una polizza assicurativa per danni da attività Professionale come da Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n.137, è utilizzabile per il Superbonus, purchè:

- ✓ **Non preveda esclusioni** relative ad attività di asseverazione
- ✓ Preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, **SPECIFICO** per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, **DA INTEGRARE** a cura del professionista, ove si renda necessario
- ✓ Garantisca, se claims made, un' ultrattività (Postuma) pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anche essa di almeno 5 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.
- ✓**In alternativa** il professionista può optare per una **polizza dedicata** alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile professionale....



LA SOLUZIONE DEDICATA **SUPERBONUS 110%**

E' possibile stipulare un contratto assicurativo stand alone, con massimale esclusivo per il Superbonus, vincolato alla durata dei lavori INDIPENDENTE dalla polizza RC Professionale base

Polizza STAND ALONE con postuma da sottoscrivere contestualmente alla stipula della polizza



Contratto
vincolato alla
durata del
lavori (max.48
mesi)

Massimali pari
al valore
dell'intervento

LA SOLUZIONE DEDICATA AI PROGETTISTI

La copertura del progettista è disponibile sia per i liberi professionisti che per i dipendenti delle stazioni appaltanti
Deve essere conforme al Dm 193 del 16 settembre 2022 che regola lo schema tipo per le polizze assicurative

POLIZZA STAND ALONE - copre le richieste di risarcimento a seguito di errori che abbiano avuto come conseguenza: nuove spese di progettazione dell'opera o parte di essa e i maggiori costi per le varianti rese necessarie in corso di esecuzione dell'opera

Decorrenza pari alla data di consegna della progettazione

Scadenza pari alla data di rilascio del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione

Massimali:

10% dell'importo dei lavori,
con il limite di 1 milione di
Euro per lavori di importo
inferiore a 5.225.000 Euro

20% dell'importo dei lavori,
con il limite di 2.500.000 Euro
per lavori di importo pari o
superiore a 5.225.000 Euro

Durata:
Contratto
vincolato alla
durata dei lavori



LA SOLUZIONE DEDICATA AI VERIFICATORI DEL PROGETTO

La copertura del verificatore del progetto è disponibile sia per i liberi professionisti che per i dipendenti delle stazioni appaltanti
Deve essere conforme all'allegato I.7 del nuovo codice e in particolare all'Art. 43

POLIZZA STAND ALONE

Massimali:

Decorrenza pari alla data di consegna della progettazione

Scadenza pari alla data di rilascio del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione

5% dell'importo dei lavori, con il limite di 500.000 Euro per lavori di importo inferiore a 5.225.000 Euro

10% dell'importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 Euro per lavori di importo pari o superiore a 5.225.000 Euro

Per opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore

Durata:
Contratto vincolato alla durata dei lavori

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

